

STATUTO

SECONDA STELLA - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BATTIPAGLIA SA PIAZZA
CONFORTI SNC

Numero REA: SA - 492569

Codice fiscale: 06038960651

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-09-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A al rogito n. 7548	
	STATUTO	
	Articolo 1	
	La società è denominata:	
	"SECONDA STELLA - Impresa Sociale - Società a	
	responsabilità limitata".	
	Articolo 2	
	La società, in via stabile e principale, ai sensi	
	dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n.	
	112, ha per oggetto le seguenti attività di	
	interesse generale per il perseguimento di	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, nel campo della ricerca ed erogazione di	
	servizi culturali:	
	In particolare, l'impresa vuole creare percorsi di	
	costruzione di benessere e di senso all'interno	
	delle comunità locali, significativi di buone	
	pratiche: dallo sviluppo e fornitura di servizi	
	socio-sanitari integrati, alla creazione di una	
	rete di connessione per favorire la messa a punto	
	di un sistema di relazioni, di prevenzione, di	
	assistenza, di consulenza e di formazione per il	
	miglioramento, l'accessibilità, la qualità e la	
	diffusione dei servizi socio-sanitari.	
	Si vuole rivolgere attenzione prioritaria alla	

	lotta all'esclusione sociale, attraverso un lavoro	
	costante sulla comunità per la sensibilizzazione	
	alle tematiche della marginalità sociale, disagio	
	mentale e la lotta allo stigma nel territorio, nei	
	luoghi esistenti e/o da costruire del vivere	
	"normale" di tutti i giorni. Le iniziative	
	realizzate ci rendono sempre più consapevoli della	
	necessità di implementare non solo processi di	
	inclusione sociale dei soggetti con disagio	
	psichico, sia minori che soggetti adulti, ma	
	soprattutto di empowerment attraverso la	
	promozione e tutela di una cultura che non guarda	
	ai soggetti come destinatari di un intervento,	
	bensi come risorsa e soprattutto come autori del	
	loro stesso cambiamento e della loro	
	riabilitazione. La realizzazione dell'oggetto	
	sociale potrà avvenire anche mediante	
	l'istituzione, l'organizzazione e lo svolgimento	
	di corsi di formazione di operatori e personale	
	che a vario titolo si relaziona con le categorie	
	di soggetti fragili e/o con disabilità, puntando	
	alla costruzione di progetti di vita	
	individualizzati in età adulta ("dopo di noi").	
	Nell'attività sociale si avrà particolare riguardo	
	alle tematiche di genere e alla lotta alle	

	discriminazioni di genere.	
	I servizi dell'impresa sono:	
	a) le attività ludiche, ricreative, culturali e	
	laboratoriali;	
	b) l'organizzazione di eventi	
	culturali-ricreativi-divulgativi che abbiano come	
	tema la convivenza e l'inclusione sociale, la	
	lotta alle discriminazioni ed il rispetto dei	
	diritti di ciascuno;	
	c) i servizi socio sanitari ed educativi, nonché	
	l'organizzazione di attività assistenziali,	
	riabilitative, occupazionali, culturali,	
	ricreative e sportive a favore di persone con	
	handicap fisici e psichici o portatori di altri	
	disagi sociali e delle loro famiglie;	
	d) i centri diurni e residenziali di accoglienza,	
	socializzazione, educazione, riabilitazione e di	
	animazione;	
	e) i servizi domiciliari di assistenza	
	socio-sanitaria, sostegno e riabilitazione	
	effettuati tanto presso la famiglia quanto presso	
	la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	f) la gestione anche per conto terzi, di attività	
	produttive, commerciali e di servizi ai soli fini	
	educativi, terapeutici e di avviamento lavorativo	

	di soggetti disagiati;	
	g) la gestione di attività di formazione, di	
	servizi di consulenza e di iniziative anche	
	promozionali che concorrono al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	h) l'attività di ricerca scientifica collegata	
	alle tematiche dell'impresa;	
	i) l'attività di sensibilizzazione ed animazione	
	della comunità locale entro cui opera, al fine di	
	renderla più consapevole e disponibile	
	all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in	
	stato di bisogno;	
	l) l'attività di promozione e rivendicazione di	
	impegno da parte delle istituzioni, a favore delle	
	persone deboli e svantaggiate, per l'esigibilità	
	dei loro diritti;	
	m) la collaborazione con le forze economiche,	
	produttive e sociali incluse le cooperative	
	sociali finalizzate all'inserimento lavorativo,	
	affinché inseriscano nei propri organici persone	
	con iniziali difficoltà che abbiano espresso	
	capacità professionali apprezzabili, anche se	
	limitate, nell'ambito di percorsi formativi messi	
	in atto dall'impresa. Articolo 3	
	La società ha sede in Battipaglia (SA).	

	Articolo 4	
	La durata della società è stabilita sino al 31	
	dicembre 2080.	
	Articolo 5	
	Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila).	
	Il capitale può essere aumentato anche mediante	
	offerta di quote di nuova emissione a terzi con	
	deliberazione assembleare presa con il voto	
	favorevole di almeno due terzi del capitale	
	sociale; in tal caso viene fatto salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti, a norma	
	dell'art. 2473 c.c.	
	Tale facoltà non può essere esercitata in corso di	
	aumento del capitale a seguito di riduzione per	
	perdita.	
	Per l'eventuale fabbisogno finanziario della	
	Società potranno provvedere i soci nell'ambito	
	delle disposizioni di legge e quindi secondo i	
	criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale	
	per il Credito.	
	La società potrà emettere titoli di debito con	
	decisione dei soci ai sensi dell'art. 2483 c.c.	
	Con decisione dei soci tale facoltà potrà essere	
	attribuita agli amministratori.	
	Le società costituite da un unico socio persona	

	fisica, gli enti con scopo di lucro e le	
	amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,	
	comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.	
	165, e successive modificazioni, non possono	
	esercitare attività di direzione e coordinamento o	
	detenere, in qualsiasi forma, anche analoga,	
	congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa	
	sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice	
	civile, ad eccezione delle associazioni o	
	fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti	
	dai processi di trasformazione delle istituzioni	
	pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi	
	del decreto del Presidente del Consiglio dei	
	ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella	
	Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e	
	del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in	
	quanto la nomina da parte della pubblica	
	amministrazione degli amministratori di tali enti	
	si configura come mera designazione, intesa come	
	espressione della rappresentanza della	
	cittadinanza, e non si configura quindi mandato	
	fiduciario con rappresentanza, sicché é sempre	
	esclusa qualsiasi norma di controllo da parte di	
	quest'ultima.	
	Nel caso di decisione assunta con il voto o	

	l'influenza determinante dei soggetti di cui al	
	comma che precede, il relativo atto è annullabile	
	e può essere impugnato in conformità delle norme	
	del codice civile entro il termine di 180	
	(centottanta) giorni. La legittimazione ad	
	impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e	
	delle politiche sociali.	
	Articolo 6	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, del	
	sindaco, per i loro rapporti con la società, è	
	quello che risulta dai libri sociali.	
	La società terrà a cura degli amministratori il	
	libro dei soci, nel quale devono essere indicati	
	il nome dei soci, la partecipazione di spettanza	
	di ciascuno, i versamenti fatti sulle	
	partecipazioni, nonchè le variazioni nelle persone	
	dei soci; prima di essere messo in uso, il libro	
	dei soci deve essere numerato progressivamente in	
	ogni pagina e bollato in ogni foglio a norma	
	dell'art. 2215 c.c.; la costituzione ed i	
	trasferimenti di diritti sulle partecipazioni	
	avranno effetto nei confronti della società solo a	
	seguito del loro annotamento nel libro dei soci.	
	Articolo 7	
	Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili	

	liberamente solo a favore:	
	a. di altri soci;	
	b. del coniuge di un socio;	
	c. di parenti in linea retta di un socio, in	
	qualunque grado;	
	d. di società o di enti esercitanti attività di	
	direzione e coordinamento del socio o di società	
	sotto la direzione ed il coordinamento del socio.	
	In qualsiasi altro caso di trasferimento delle	
	partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel	
	libro dei soci spetta il diritto di prelazione per	
	l'acquisto. Pertanto il socio che intende vendere	
	o comunque trasferire la propria partecipazione	
	dovrà darne comunicazione a tutti i soci	
	risultanti dal libro dei soci mediante lettera	
	raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di	
	essi indicato nello stesso libro; la comunicazione	
	deve contenere le generalità del cessionario e le	
	condizioni della cessione, fra le quali, in	
	particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.	
	I soci destinatari delle comunicazioni di cui	
	sopra devono esercitare il diritto di prelazione	
	per l'acquisto della partecipazione cui la	
	comunicazione si riferisce facendo pervenire al	
	socio offerente la dichiarazione di esercizio	

	della prelazione con lettera raccomandata	
	consegnata alle poste non oltre trenta giorni	
	dalla data di spedizione (risultante dal timbro	
	postale) della offerta di prelazione. Il diritto	
	di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera	
	partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto	
	della proposta formulata dal socio offerente;	
	qualora nessun socio intenda acquistare la	
	partecipazione offerta ovvero il diritto sia	
	esercitato solo per parte di essa, il socio	
	offerente sarà libero di trasferire l'intera	
	partecipazione all'acquirente indicato nella	
	comunicazione entro 20 (venti) giorni dal giorno	
	di ricevimento della comunicazione stessa da parte	
	dei soci.	
	Le quote non possono essere intestate a società	
	fiduciarie.	
	Articolo 8	
	Le partecipazioni sono liberamente trasferibili	
	per successione a causa di morte.	
	Articolo 9	
	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno	
	concorso all'approvazione delle decisioni	
	riguardanti:	
	a. il cambiamento dell'oggetto della società;	

	b. la trasformazione della società;	
	c. la fusione e la scissione della società;	
	d. la revoca dello stato di liquidazione;	
	e. il trasferimento della sede della società	
	all'estero;	
	f. l'eliminazione di una o più cause di recesso;	
	g. il compimento di operazioni che comportino una	
	sostanziale modifica dell'oggetto della società;	
	h. il compimento di operazioni che determinino una	
	rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai	
	soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma,	
	c.c.	
	Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri	
	casi previsti dalla legge.	
	Qualora la società sia soggetta ad attività di	
	direzione e coordinamento ai sensi degli articoli	
	2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto	
	di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo	
	2497-quater c.c.	
	Il diritto di recesso è esercitabile, altresì, in	
	relazione al disposto dell'articolo 2469, comma	
	secondo, c.c.	
	Il diritto non può essere esercitato per i primi	
	due anni dalla costituzione della società o dalla	
	sottoscrizione della partecipazione.	

	Il socio che intende recedere dalla società deve	
	darne comunicazione all'organo amministrativo	
	mediante lettera inviata con raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	La raccomandata deve essere inviata entro trenta	
	giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se	
	non prevista, dalla trascrizione nel libro delle	
	decisioni dei soci della decisione che lo	
	legittima, con l'indicazione delle generalità del	
	socio recedente, del domicilio per le	
	comunicazioni inerenti al procedimento.	
	L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai	
	soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio	
	del recesso entro quindici giorni dalla data in	
	cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il	
	recesso si intende esercitato il giorno in cui la	
	comunicazione è pervenuta alla sede della società.	
	Il socio deve esercitare il diritto di recesso in	
	ogni caso e pena di decadenza entro trenta giorni	
	dal momento nel quale ha avuto conoscenza del	
	fatto che lo possa legittimare.	
	Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere	
	fatta annotazione nel libro dei soci.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già	
	esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta	

	giorni dall'esercizio del recesso, la società	
	revoca la delibera che lo legittima ovvero se è	
	deliberato lo scioglimento della società.	
	Articolo 10	
	Nelle ipotesi di recesso le partecipazioni saranno	
	rimborsate al socio o ai suoi eredi	
	corrispondentemente al capitale effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato o aumentato	
	nei limiti di cui alla lettera a) del comma 3	
	dell'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.	
	Il rimborso delle partecipazioni deve essere	
	eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale	
	consegue la liquidazione.	
	Il rimborso può avvenire mediante acquisto da	
	parte degli altri soci proporzionalmente alle loro	
	partecipazioni o da parte di un terzo	
	concordemente individuato dai soci medesimi.	
	Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato	
	utilizzando riserve disponibili o in mancanza	
	riducendo il capitale sociale corrispondentemente.	
	Articolo 11	
	Coloro i quali assumono cariche sociali debbono	
	essere in possesso dei seguenti requisiti di	
	onorabilità, professionalità ed indipendenza:	
	- non trovarsi in una delle seguenti situazioni:	

	a) stato di interdizione legale ovvero	
	interdizione temporanea dagli uffici direttivi	
	delle persone giuridiche e delle imprese e,	
	comunque, tutte le situazioni previste dall'art.	
	2382 del codice civile; b) assoggettamento a	
	misure di prevenzione disposte dall'autorità	
	giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956,	
	n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e	
	della legge 13 settembre 1982, n. 646, e	
	successive modificazioni ed integrazioni, salvi	
	gli effetti della riabilitazione; c) condanna con	
	sentenza definitiva, salvi gli effetti della	
	riabilitazione: 1) alla reclusione per uno dei	
	delitti previsti nel titolo XI del libro V del	
	codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942,	
	n. 267; 2) alla reclusione per un tempo non	
	inferiore ad un anno per un delitto contro la	
	pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,	
	contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,	
	contro l'economia pubblica ovvero per un delitto	
	in materia tributaria; 4) alla reclusione per un	
	tempo non inferiore a due anni per un qualunque	
	delitto non colposo;	
	- aver avuto precedenti esperienze lavorative	
	qualificanti in relazione alla struttura ed	

	all'attività svolta dalla società oppure aver	
	svolto attività professionali in materie	
	attinenti, per almeno un anno;	
	- insussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti	
	continuativi di consulenza o di prestazione	
	d'opera retribuita o di altri rapporti di natura	
	patrimoniale presso altre imprese sociali, loro	
	controllate o controllanti, tali da comprometterne	
	l'indipendenza o di relazioni di natura economica	
	con la società (in forza di rapporti d'affari, di	
	consulenza professionale o altro) tali da	
	comprometterne l'autonomia di giudizio. Ai fini	
	della valutazione di compatibilità per la	
	sussistenza del requisito di indipendenza, si	
	tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni	
	e del diverso ruolo esercitato dai soggetti	
	interessati. In ogni caso non si considerano tali	
	da compromettere l'indipendenza gli incarichi ed i	
	rapporti con imprese appartenenti al medesimo	
	gruppo di imprese sociali.	
	Il possesso dei requisiti di onorabilità,	
	professionalità ed indipendenza dei soggetti	
	nominati alle cariche sociali deve essere	
	comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di	
	atto di notorietà, da produrre alla società entro	

	30 (trenta) giorni dalla nomina, a pena di	
	decadenza.	
	Articolo 12	
	La società può essere amministrata,	
	alternativamente, su decisione dei soci in sede	
	della nomina:	
	a. da un amministratore unico;	
	b. da un consiglio di amministrazione composto da	
	due o più membri, secondo il numero determinato	
	dai soci al momento della nomina;	
	c. da due o più amministratori con poteri	
	congiunti, disgiunti o da esercitarsi a	
	maggioranza.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	Articolo 13	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca	
	o dimissioni o per il periodo determinato dai soci	
	al momento della nomina. Gli amministratori sono	
	rieleggibili.	
	Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel	
	corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori gli altri provvedono a sostituirli;	
	gli amministratori così nominati restano in carica	
	sino alla prossima assemblea.	
	Nel caso di nomina del consiglio di	

	amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno	
	la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o	
	la maggioranza degli stessi, in caso di numero	
	dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.	
	Articolo 14	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al	
	momento della nomina, il consiglio di	
	amministrazione elegge fra i suoi membri un	
	presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono	
	prese con il voto favorevole della maggioranza	
	degli amministratori in carica, non computandosi	
	le astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni	
	degli amministratori. La relativa documentazione è	
	conservata dalla società.	
	Articolo 15	
	Il presidente convoca il consiglio di	
	amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne	
	coordina i lavori e provvede affinché tutti gli	
	amministratori siano adeguatamente informati sulle	
	materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a	
	tutti gli amministratori, sindaco effettivo e	

	revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre	
	giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e	
	l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o	
	anche altrove, purché in Italia, o nel territorio	
	di un altro stato membro dell'Unione Europea. Le	
	adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza convocazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed il	
	sindaco effettivo. Per la validità delle	
	deliberazioni del consiglio di amministrazione,	
	assunte con adunanza dello stesso, si richiede la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica; le deliberazioni sono prese con	
	la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In	
	caso di parità di voti, la proposta si intende	
	respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un	
	verbale firmato dal presidente e dal segretario se	
	nominato che dovrà essere trascritto nel libro	
	delle decisioni degli amministratori.	
	E' consentito l'intervento al Consiglio di	

	amministrazione	mediante mezzi di
	telecomunicazione,	anche solo orali.
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione	
	potranno essere adottate mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, anche tramite strumenti informatici.	
	Articolo 16	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della società.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale l'organo	
	amministrativo potrà assumere partecipazioni,	
	sotto qualsiasi forma, in altre società ed imprese	
	aventi oggetto analogo, affine o connesso a quello	
	della società, nei limiti di cui all'articolo 2361	
	del Codice Civile e del d.lgs. 24 febbraio 1998,	
	n. 58, compiere tutte le operazioni commerciali,	
	industriali e finanziarie, in via non prevalente e	
	non nei confronti del pubblico, ritenute utili o	
	necessarie per la realizzazione dell'oggetto	
	sociale, ivi compresa la facoltà di prestare	
	fidejussioni, avalli e garanzie di ogni natura,	
	anche ipotecaria, per obbligazioni di terzi.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati	
	limiti ai poteri degli amministratori.	
	Nel caso di nomina del consiglio di	

	amministrazione, questo può delegare tutti o parte	
	dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto	
	da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più	
	dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In	
	questo caso si applicano le disposizioni contenute	
	nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381	
	c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni	
	indicate nell'articolo 2475, comma quinto, c.c.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, al	
	momento della nomina i poteri di amministrazione	
	possono essere attribuiti agli stessi	
	congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza,	
	ovvero alcuni poteri di amministrazione possono	
	essere attribuiti in via disgiunta e altri in via	
	congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione	
	nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di	
	esercizio dei poteri di amministrazione, detti	
	poteri si intendono attribuiti agli	
	amministratori disgiuntamente tra loro. Nel caso	
	di amministrazione congiunta, i singoli	
	amministratori non possono compiere alcuna	
	operazione, salvi i casi in cui si renda	
	necessario agire con urgenza per evitare un danno	
	alla società.	
	Possono essere nominati direttori, institori o	

	procuratori per il compimento di determinati atti	
	o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata	
	disgiuntamente a più amministratori, in caso di	
	opposizione di un amministratore all'operazione	
	che un altro intende compiere, competenti a	
	decidere sull'opposizione sono i soci.	
	Articolo 17	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della	
	società.	
	In caso di nomina del consiglio di	
	amministrazione, la rappresentanza della società	
	spetta al presidente del consiglio di	
	amministrazione e ai singoli consiglieri delegati,	
	se nominati.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, la	
	rappresentanza della società spetta agli stessi	
	congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo	
	in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i	
	poteri di amministrazione.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai	
	direttori, agli institori e ai procuratori, nei	
	limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di	
	nomina.	
	Articolo 18	

	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	I soci possono inoltre assegnare agli	
	amministratori un'indennità annuale in misura	
	fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili	
	netti di esercizio, nonché determinare	
	un'indennità per la cessazione dalla carica e	
	deliberare l'accantonamento per il relativo fondo	
	di quiescenza con modalità stabilite con decisione	
	dei soci.	
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di	
	consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito	
	dal consiglio di amministrazione al momento della	
	nomina.	
	Articolo 19	
	Devono essere nominati uno o più sindaci aventi i	
	requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e	
	2399 del codice civile per l'esercizio del	
	controllo interno della società.	
	I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, anche con riferimento	
	alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno	
	2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sull'adequatezza dell'assetto organizzativo,	

	amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	I sindaci esercitano, inoltre, compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità	
	sociali da parte dell'impresa sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli	
	articoli 2, 3, 4, 11 e 13, del 3 luglio 2017, n.	
	112, ed attestano che il bilancio sociale sia	
	stato redatto in conformità alle linee guida di	
	cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo d.lgs.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del	
	monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere	
	ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine,	
	essi possono chiedere agli amministratori notizie,	
	anche con riferimento ai gruppi di imprese	
	sociali, sull'andamento delle operazioni o su	
	determinati affari.	
	Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due	
	esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel	
	primo comma dell'articolo 2435-bis del codice	
	civile, la revisione legale dei conti è esercitata	
	da un revisore legale o da una società di	
	revisione legale iscritti nell'apposito registro,	
	o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei	

	revisori legali.	
	Articolo 20	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto,	
	nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del capitale sociale sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei	
	soci:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina degli amministratori e la struttura	
	dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina del sindaco e del revisore;	
	d) le modificazioni dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di	
	svolgimento della liquidazione.	
	Non è necessaria la decisione dei soci che	
	autorizzi l'acquisto da parte della società, per	
	un corrispettivo pari o superiore al decimo del	
	capitale sociale, di beni o di crediti dei soci	

	fondatori, dei soci e degli amministratori, nei	
	due anni dalla iscrizione della società nel	
	registro delle imprese.	
	Articolo 21	
	Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro	
	dei soci.	
	Il voto del socio vale in misura proporzionale	
	alla sua partecipazione.	
	Il socio moroso (o il socio la cui polizza	
	assicurativa o la cui garanzia bancaria siano	
	scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai	
	sensi dell'articolo 2466, comma quinto, c.c.) non	
	può partecipare alle decisioni dei soci.	
	Articolo 22	
	Salvo quanto previsto al primo comma del	
	successivo articolo, le decisioni dei soci possono	
	essere adottate mediante consultazione scritta	
	ovvero sulla base del consenso espresso per	
	iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta o di	
	acquisizione del consenso espresso per iscritto	
	non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia	
	assicurato a ciascun socio il diritto di	
	partecipare alla decisione e sia assicurata a	
	tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	

	La decisione è validamente presa mediante	
	approvazione per iscritto di un unico documento,	
	ovvero di più documenti che contengano il medesimo	
	testo di decisione, da parte di tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza del capitale sociale	
	come previsto all'articolo 26.	
	Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta)	
	giorni dal suo inizio o nel diverso termine	
	indicato nel testo della decisione, mediante la	
	spedizione o la consegna all'organo amministrativo	
	dell'originale del documento o dei documenti	
	recanti la manifestazione di voto e la	
	sottoscrizione autografa.	
	Articolo 23	
	Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le	
	materie indicate nel precedente articolo 19	
	lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri	
	casi espressamente previsti dalla legge o dal	
	presente statuto, oppure quando lo richiedono uno	
	o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale	
	sociale, le decisioni dei soci devono essere	
	adottate mediante deliberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo	
	amministrativo anche fuori dalla sede sociale,	

	purchè in Italia o nel territorio di un altro	
	stato membro dell'Unione Europea.	
	In caso di impossibilità di tutti gli	
	amministratori o di loro inattività, l'assemblea	
	può essere convocata dal sindaco, o anche da un	
	socio.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito	
	otto giorni o, se spedito successivamente,	
	ricevuto almeno cinque giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio	
	risultante dai libri sociali.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati	
	il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista	
	una data ulteriore di seconda convocazione, per il	
	caso in cui nell'adunanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risulti legalmente	
	costituita; comunque anche in seconda convocazione	
	valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione.	
	Anche in mancanza di formale convocazione	

	l'assemblea si reputa regolarmente costituita	
	quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale	
	e tutti gli amministratori e il sindaco, sono	
	presenti o informati e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Se gli amministratori	
	o il sindaco, non partecipano personalmente	
	all'assemblea, dovranno rilasciare apposita	
	dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti	
	della società nella quale dichiarano di essere	
	informati della riunione, su tutti gli argomenti	
	posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla	
	trattazione degli stessi.	
	E' consentito l'intervento all'assemblea mediante	
	mezzi di telecomunicazione, anche solo orali, o	
	l'espressione del voto per corrispondenza.	
	All'assemblea può partecipare un rappresentante	
	designato dei lavoratori, quando all'ordine del	
	giorno vi siano da trattare materie di interesse	
	dei lavoratori. Spetta all'organo amministrativo	
	la convocazione del rappresentante dei lavoratori	
	nei termini di convocazione previsti per i soci.	
	Il rappresentante dei lavoratori è scelto a	
	maggioranza degli stessi e dura in carica tre	
	anni, secondo le disposizioni del regolamento	
	aziendale.	

	Il regolamento aziendale dovrà, altresì, dettare	
	la disciplina delle forme di coinvolgimento dei	
	lavoratori e degli utenti e di altri soggetti	
	direttamente interessati alle loro attività ai	
	sensi dell'art. 11 del d.lgs. 3 luglio 2017, n.	
	112.	
	Al rappresentante degli utenti si applica quanto	
	previsto nel presente articolo in relazione al	
	rappresentante dei lavoratori, in quanto	
	compatibile.	
	Articolo 24	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore	
	unico, dal presidente del consiglio di	
	amministrazione o dall'amministratore più anziano	
	di età. In caso di assenza o di impedimento di	
	questi, l'assemblea è presieduta dalla persona	
	designata dagli intervenuti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la	
	regolare costituzione della stessa, accertare	
	l'identità e la legittimazione dei presenti,	
	dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea	
	ed accertare e proclamare i risultati delle	
	votazioni.	
	Articolo 25	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire	

	all'assemblea può farsi rappresentare anche da	
	soggetto non socio per delega scritta, che deve	
	essere conservata dalla società. Nella delega deve	
	essere specificato il nome del rappresentante	
	con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di	
	subdelega.	
	Se la delega viene conferita per la singola	
	assemblea ha effetto anche per la seconda	
	convocazione.	
	E' ammessa anche una delega a valere per più	
	assemblee, indipendentemente dal loro ordine del	
	giorno.	
	La rappresentanza può essere conferita agli	
	amministratori, ma non ai sindaci.	
	Articolo 26	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario se nominato o dal notaio. Il verbale	
	deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il	
	capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì	
	indicare le modalità e il risultato delle	
	votazioni e deve consentire, anche per allegato,	
	l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzianti. Il verbale deve riportare gli esiti	

	degli accertamenti fatti dal presidente a norma	
	del precedente articolo 23. Nel verbale devono	
	essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro	
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il	
	verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, deve essere trascritto, senza indugio,	
	nel libro delle decisioni dei soci.	
	Articolo 27	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la	
	presenza di tanti soci che rappresentino almeno la	
	metà del capitale sociale e delibera a maggioranza	
	assoluta. Nei casi previsti dal precedente	
	articolo 19 lettere d), e) ed f) è comunque	
	richiesto il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino almeno la metà del capitale sociale	
	e in caso di parità di voti, la delibera si	
	intende approvata.	
	Nel caso di decisione dei soci assunta con	
	consultazione scritta o sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, le decisioni sono prese con	
	il voto favorevole dei soci che rappresentino la	
	maggioranza del capitale sociale. Per introdurre i	
	diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del	
	terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario	
	il consenso di tutti i soci. Per modificare o	

	sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai	
	sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è	
	necessario il consenso di tutti i soci. Restano	
	comunque salve le altre disposizioni di legge o	
	del presente statuto che, per particolari	
	decisioni, richiedono diverse specifiche	
	maggioranze. Nei casi in cui per legge o in virtù	
	del presente statuto il diritto di voto della	
	partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di	
	conflitto di interesse o di socio moroso), si	
	applica l'articolo 2368, comma 3, c.c.	
	Articolo 28	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di	
	ogni anno; entro 120 giorni da tale data il	
	bilancio viene presentato ai soci.	
	Quando lo richiedono particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della società, il	
	bilancio potrà essere presentato ai soci in un	
	termine non superiore a 180 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso	
	il registro delle imprese e pubblicare nel proprio	
	sito internet il bilancio sociale redatto secondo	
	linee guida adottate con decreto del Ministro del	
	lavoro e delle politiche sociali, sentito il	

	Consiglio nazionale del Terzo settore di cui	
	all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6	
	giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli	
	altri elementi, della natura dell'attività	
	esercitata e delle dimensioni dell'impresa	
	sociale, anche ai fini della valutazione	
	dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	La società destina gli utili e gli avanzi di	
	gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale	
	o ad incremento del patrimonio. Gli utili netti	
	risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5%	
	(cinque per cento) da destinare a riserva legale	
	fino a che questa non abbia raggiunto il quinto	
	del capitale, non potranno essere distribuiti tra	
	i soci, neanche in forma indiretta.	
	E', inoltre, vietata la distribuzione, anche	
	indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e	
	riserve comunque denominati, a fondatori, soci o	
	associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi	
	sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto. E' ammesso esclusivamente il rimborso al	
	socio del capitale effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di	

	cui al comma 3, lettera a), del d.lgs. 3 luglio	
	2017, n. 112. Ai sensi e per gli effetti di cui al	
	presente comma, si considerano in ogni caso	
	distribuzione indiretta di utili: a) la	
	corresponsione ad amministratori, sindaci e a	
	chiunque rivesta cariche sociali di compensi	
	individuali non proporzionati all'attività svolta,	
	alle responsabilità assunte e alle specifiche	
	competenze o comunque superiori a quelli previsti	
	in enti che operano nei medesimi o analoghi	
	settori e condizioni; b) la corresponsione ai	
	lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni	
	o compensi superiori del quaranta per cento	
	rispetto a quelli previsti, per le medesime	
	qualifiche, dai contratti collettivi di cui	
	all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno	
	2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti	
	alla necessità di acquisire specifiche competenze	
	ai fini dello svolgimento delle attività di	
	interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1,	
	lettere b), g) o h) del d.lgs. 3 luglio 2017, n.	
	112,; c) la remunerazione degli strumenti	
	finanziari diversi dalle azioni o quote, a	
	soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari	
	finanziari autorizzati, in misura superiore a due	

	punti rispetto al limite massimo previsto per la	
	distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a)	
	dell'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112; d)	
	l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi	
	che, senza valide ragioni economiche, siano	
	superiori al loro valore normale; e) le cessioni	
	di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni	
	più favorevoli di quelle di mercato, a soci,	
	associati o partecipanti, ai fondatori, ai	
	componenti gli organi amministrativi e di	
	controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino	
	per l'organizzazione o ne facciano parte, ai	
	soggetti che effettuano erogazioni liberali a	
	favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro	
	il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo	
	grado, nonché alle società da questi direttamente	
	o indirettamente controllate o collegate,	
	esclusivamente in ragione della loro qualità,	
	salvo che tali cessioni o prestazioni non	
	costituiscono l'oggetto dell'attività di interesse	
	generale di cui all'articolo 2 del d.lgs. 3 luglio	
	2017, n. 112; f) la corresponsione a soggetti	
	diversi dalle banche e dagli intermediari	
	finanziari autorizzati, di interessi passivi, in	
	dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori	

	di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il	
	predetto limite può essere aggiornato con decreto	
	del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,	
	di concerto con il Ministro dell'economia e delle	
	finanze.	
	L'impresa sociale può destinare una quota	
	inferiore al cinquanta per cento degli utili e	
	degli avanzi di gestione annuali, dedotte	
	eventuali perdite maturate negli esercizi	
	precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale	
	sociale sottoscritto e versato dai soci, nei	
	limiti delle variazioni dell'indice nazionale	
	generale annuo dei prezzi al consumo per le	
	famiglie di operai e di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per	
	il periodo corrispondente a quello dell'esercizio	
	sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione	
	sono stati prodotti, oppure alla distribuzione,	
	anche mediante aumento gratuito del capitale	
	sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di	
	dividendi ai soci, in misura comunque non	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato; b) a	
	erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo	

	settore diversi dalle imprese sociali, che non	
	siano fondatori, associati, soci dell'impresa	
	sociale o società da questa controllate,	
	finalizzate alla promozione di specifici progetti	
	di utilità sociale.	
	Articolo 29	
	La società si scioglie per le cause previste dalla	
	legge.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo	
	amministrativo deve effettuare gli adempimenti	
	pubblicitari previsti dalla legge nel termine di	
	trenta giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea, se del caso convocata dall'organo	
	amministrativo, nominerà uno o più liquidatori	
	determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole	
	di funzionamento del collegio, anche mediante	
	rinvio al funzionamento del consiglio di	
	amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo	
	liquidativo.	

	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di	
	perdita volontaria della qualifica di impresa	
	sociale, il patrimonio residuo, dedotto il	
	capitale effettivamente versato dai soci,	
	eventualmente rivalutato o aumentato, e i	
	dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti	
	delle variazioni dell'indice nazionale generale	
	annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di	
	operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto	
	nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in	
	cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati	
	prodotti, è devoluto ad altri enti del Terzo	
	settore costituiti ed operanti da almeno tre anni	
	o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1,	
	secondo la decisione dei soci.	
	Articolo 30	
	Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i	
	soci o tra questi e la società avente ad oggetto	
	diritti, obblighi e rapporti derivanti dal	
	contratto di società, nonché le delibere degli	
	organi amministrativi che vadano ad incidere su	
	tali diritti, obblighi e rapporti, verranno	
	deferiti ad un arbitro che deciderà in modo	
	rituale e secondo diritto a norma degli articoli	

39 di 40

40 di 40